

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

PARTE I.....	4
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE.....	4
ARTICOLO 1.....	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2.....	5
CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI	5
ARTICOLO 3.....	5
DISTINZIONI DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DELLE CONCESSIONI	5
ARTICOLO 4.....	7
DOMANDA DI OCCUPAZIONE	7
ARTICOLO 5.....	8
TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	8
ARTICOLO 6.....	8
RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....	8
ARTICOLO 7.....	9
OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	9
ARTICOLO 8.....	10
CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....	10
ARTICOLO 9.....	10
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	10
ARTICOLO 10.....	11
RINUNCIA.....	11
ARTICOLO 11.....	12
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	12
ARTICOLO 12.....	12
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	12
ARTICOLO 13.....	13
SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	13
ARTICOLO 14.....	13
RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....	13
ARTICOLO 15.....	14
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	14
PARTE II.....	15
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE	15
ARTICOLO 16.....	15
ISTITUZIONE DEL CANONE	15
ARTICOLO 17.....	15
SOGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE.....	15
ARTICOLO 18.....	15
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	15
ARTICOLO 19.....	16
DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	16
ARTICOLO 20.....	16
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	16
ARTICOLO 21.....	17
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE	17
ARTICOLO 22.....	17
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE	17
ARTICOLO 23.....	19
PARTICOLARI TIPOLOGIE	19
ARTICOLO 24.....	21
DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	21
ARTICOLO 25.....	22
CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	22
ARTICOLO 26.....	22

AGEVOLAZIONI	22
ARTICOLO 27	22
ESENZIONI	22
ARTICOLO 28	24
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	24
ARTICOLO 29	26
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	26
ARTICOLO 30	26
RISCOSSIONE DEL CANONE	26
ARTICOLO 31	26
ACCERTAMENTI	26
ARTICOLO 32	27
RIMBORSI	27
ARTICOLO 33	27
OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO	27
ARTICOLO 34	27
SANZIONI	27
ARTICOLO 35	28
DISCIPLINA TRANSITORIA.....	28
ARTICOLO 36	28
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI	28
<u>INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI</u>	29
<u>OCCUPAZIONI PERMANENTI</u>	29
<u>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</u>	30
ALLEGATO "A"	31
ALLEGATO "B"	33

PARTE I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strada non comunali, ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del codice della strada.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
5. Sono soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 2, con esclusione dei balconi, tende solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo.
6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
7. Sono inoltre soggette al canone, le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato.
8. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio Statale.
9. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del

canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2

CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Le occupazioni di suolo pubblico in concessione ad esercizi di vicinato e ad attività artigianali possono avere una profondità massima di cm.50 per una lunghezza massima pari alla proiezione sul muro esterno dell'ampiezza interna del negozio e solo in aderenza al muro dello stesso. Tale disposizione non si applica alle concessioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi riguardanti i dehors.

Articolo 3

DISTINZIONI DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DELLE CONCESSIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e non superiori a 29 anni; [le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero].
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
 - c. le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle di seguito indicate:
 - a. occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - b. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, assistenziali, celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

- c. commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a 2 ore e distanza tra un sito e l'altro di almeno 100 metri;
 - d. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - e. occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 8 ore con ponti, steccati, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - f. occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
 - g. occupazioni per operazioni di trasloco non superiori a 8 ore;
 - h. occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
 - i. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o dalla proroga della concessione ovvero dalla revoca o dalla decadenza o dall'estinzione o dalla sospensione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dai componenti organi, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate.
7. Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi del vigente regolamento e dell'art.20 del D.Lgs. 30.4.92, n.285.
8. Copia del verbale inerente a occupazioni abusive deve essere inviata al funzionario responsabile per gli adempimenti relativi alla riscossione di quanto dovuto.

Articolo 4

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. L'obbligo della domanda non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti, a 30 giorni e per quelle temporanee, a 15 giorni.
3. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c. nel caso di più contitolari non rappresentati dall'amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - d. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - e. la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f. l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - g. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - h. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese del deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio ove l'occupazione comporti manomissioni, ripristino, pulizia e/o sgombero del suolo.

Articolo 5

TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La presentazione della domanda non comporta necessariamente il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve **precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:
 - a) 60 giorni lavorativi per le occupazioni permanenti;
 - b) 30 giorni lavorativi per le occupazioni temporanee;

Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
4. Per le occupazioni temporanee, la concessione può essere rilasciata anche in forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda di concessione, redatta nei modi di cui all'art.8, della dicitura "concessa", corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell'ufficio competente al rilascio.

Articolo 6

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo Generale sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Comunale. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal regolamento sul procedimento amministrativo.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.8, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
5. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.
6. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.
Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione prestata.
Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.
7. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 3 a seguito comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso.
8. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione prevista dal Regolamento di Polizia Urbana da darsi almeno 30 gg. prima della manifestazione. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere e) e f) dell'art. 3. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 7

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma o, verbalmente, al Comando di Polizia Municipale.
3. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.

5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

Articolo 8

CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione deve contenere:
 - a. gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.4 comma 3.
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c. la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d. l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e. l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.9 del presente regolamento.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione viene accordata:
 - a. a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d. con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni dettate da esigenze particolari, concedendo un congruo termine al concessionario per l'adeguamento.

Articolo 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
4. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta degli organi di vigilanza o del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. La mancata presentazione dei suddetti atti o documenti sarà sanzionata ai sensi dell'art.27 del D. Lgs. n.285/92.
7. Il concessionario è obbligato a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.
8. Al concessionario è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.
9. Il concessionario ha l'obbligo del versamento del canone alle scadenze previste.
10. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti che produce.
11. Il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Articolo 10

RINUNCIA

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. Se l'occupazione permanente è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto, per la temporanea si.
3. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia.
4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 4 comma 5.

Articolo 11

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c. mancato versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento per una annualità e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
 - d. se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione;
 - e. detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - f. violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli.
2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata. Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere la porzione di suolo pubblico oggetto della decaduta concessione nel pristino stato entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di decadenza. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario decaduto.
3. Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 12

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per la non rispondenza alle misure previste dall'art.2, comma 3, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, con

atto motivato il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza corresponsione di interessi, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno luogo le medesime.

Articolo 13

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4; l'Amministrazione rilascia la concessione alle stesse condizioni del dante causa, salvo cause di sopravvenute esigenze di carattere pubblico.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Articolo 14

RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art.4 del regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di almeno 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 15

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la richiesta di concessione/ autorizzazione del posteggio al Comune va presentata con le modalità di cui all'art.4 ed ha la durata prevista dalla normativa vigente.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione/autorizzazione per l'occupazione.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 16

ISTITUZIONE DEL CANONE

Il Comune di Diano Marina, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs.446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Articolo 17

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Il canone è divisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art.1292 del Codice Civile.

Articolo 18

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade in n.3 categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 60%;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico della disponibilità e dell'area e del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato __"A"__ al presente Regolamento.
3. L'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

Articolo 19

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori dell'anno sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni temporanee riguardanti esclusivamente i dehor di esercizi commerciali, il titolare della concessione ha la facoltà di scegliere tra i seguenti periodi:
 - a. 1° marzo - 31 ottobre
 - b. 15 marzo - 15 gennaio
 - c. 1° giugno - 30 settembre
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Articolo 20

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati; l'importanza è ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e lavorativo, presenze commerciali. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, come indicato nell'elenco allegato "B" del presente regolamento. Tale suddivisione non si applica alle occupazioni di suolo pubblico in concessione agli ambulanti, che rientrano nell'ambito della 1^ categoria a prescindere dalla zona di ubicazione.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa intera.
4. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 % rispetto alla 1^.
5. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 60 % rispetto alla 1^.

Articolo 21

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo pubblico

I categoria <u>Euro 1,05</u>	II categoria <u>Euro 0,74</u>	III categoria <u>Euro 0,42</u>
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria <u>Euro 0,37</u>	II categoria <u>Euro 0,26</u>	III categoria <u>Euro 0,14</u>
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI.

A) Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato e metro lineare è di:

I categoria <u>Euro 26,94</u>	II categoria <u>Euro 18,86</u>	III categoria <u>Euro 10,78</u>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

B) Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno rivalutabili in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 22

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella allegata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,20 e superiore a 2,00.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	PERMANENTI	TEMPORANEE
1) passi carrabili	1	1
2) spazi soprastanti e sottostanti	0,35	0,35
3) ambulanti a posto fisso		0,4
4) ambulanti non a posto fisso		0,9
5) distributori di carburante	0,5	0,5
6) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,2	0,2
7) pubblici esercizi, negozi e artigiani	2	0,2
8) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	2	0,5
9) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi		
10) fiere e festeggiamenti		1,2
11) attività esercitate nei mercati da produttori agricoli ambulanti		0,25
12) traslochi ed interventi edilizi urgenti con autoscale		1
13) manifestazioni politiche, culturali, sportive		0,2
14) altre attività	0,75	1
15) stabilimenti balneari	1	1
16) riserve di parcheggio albergo	0,40	0,40

Articolo 23

PARTICOLARI TIPOLOGIE

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) Passi carrabili. Definizione

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e gli accessi che si aprono direttamente sulla pubblica via atti a consentire il transito dei veicoli. L'Amministrazione su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura di dieci metri quadrati, soggetta al pagamento del canone.
 - I semplici accessi (così detti "a raso") che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto e mancanti del cartello di divieto di sosta, non danno luogo all'applicazione del canone.
 - La misura del passo carrabile viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.
 - Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
 - Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate alle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.
- Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

- Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.
- Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand

assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5) Riserve di parcheggio per attività alberghiere

- Per un uso correlato all'attività alberghiera, possono essere riservate aree su sedime stradale di proprietà comunale. Il titolare dell'attività può richiedere alla Polizia Municipale, su apposita modulistica, una concessione volta ad ottenere la riserva di parcheggio, corredata da una planimetria quotata dell'area in scala 1:100. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari venti e di superficie non superiore a metri quadrati quaranta. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa. La riserva è valida per il periodo di apertura dell'esercizio e determina il divieto dell'occupazione per i soggetti non aventi diritto. Non è consentita una sosta prolungata oltre il tempo necessario per il carico e scarico. La sosta non deve intralciare la circolazione stradale.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

- Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'Amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.
- Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, l'Amministrazione Comunale può riservarsi di applicare un determinato canone, tranne i casi in cui sia prevista nella convenzione la devoluzione gratuita degli impianti al termine della concessione stessa.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

- Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.4 del 03/01/95, modificato con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 27/06/95, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
- Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 2 ore.
- La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

- Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 24

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati e metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Ove le predette occupazioni ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, non soggetta a frazionamento.
- La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza di cui all'art.21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art.

22. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

- Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art.22. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione.

Articolo 25

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:
 - £. 1.250 per utente
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000. La medesima misura di £. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 62, c. 2, lett. f) del D. Lgs. n. 446/97.
4. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 26

AGEVOLAZIONI

Il canone del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali e sindacali del 90%;
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 90%;
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 90%;

Articolo 27

ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni per i parcheggi;
- f. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g. le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- h. i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale (così detti a raso) se sprovvisti di cartello di divieto di sosta;
- i. le manifestazioni od iniziative a carattere politico, o istituzionale o a scopo benefico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- l. l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- m. le occupazioni di spazi soprastanti con faretti, telecamere, lampade e luci in genere;
- n. i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
- o. le occupazioni di aree cimiteriali;
- p. le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuate a cura degli stessi utenti;
- q. le occupazioni per manifestazioni realizzate col patrocinio del Comune, deliberate dalla Giunta Comunale;
- r. le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente

necessario per il compimento di tali lavori appaltati. I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all'esercizio dell'attività edilizia sono quelli assegnati ed indicati nell'atto di concessione e/o autorizzazione all'appaltatore per l'esercizio delle opere commissionategli;

- s. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- t. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti gli infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- u. le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- v. le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- z. le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, purché la sosta lungo il percorso previsto non sia superiore a 2 ore.

Articolo 28

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al "COMUNE DI DIANO MARINA " o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio nelle forme consentite dalla legge con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore a 500 lire.
In caso di affidamento in concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario seguito dall'indicazione "Comune di Diano Marina " e la sigla "COSAP" oppure presso la sede del concessionario del servizio che rilascerà regolare quietanza di quanto corrisposto.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire due milioni.

6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi le lire ventimila.

Articolo 29 bis

RATEIZZAZIONE

1. Sia il canone ordinario sia quello derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. Il numero massimo concedibili è pari a:

- 2 rate per somme da € 200,00 a € 500,00
- 4 rate per somme inferiori a € 2.000,00
- 6 rate per somme inferiori a € 5.000,00
- 8 rate per somme inferiori a € 10.000,00
- 12 rate per somme inferiori a € 15.000,00
- 24 rate per somme pari o superiori a € 15.000,00

3. È possibile altresì accedere alla rateizzazione in caso di importi inferiori o di necessità di ulteriore dilazione in situazioni debitamente motivate tramite richiesta diretta alla Giunta Municipale che autorizzi il Funzionario alla concessione della rateizzazione in forma ulteriormente agevolata.

4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. Le richieste presentate tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento degli avvisi verranno accolte solo dietro dimostrazione di motivi che giustifichino tale ritardo; in tale caso i contribuenti oggetto di avvisi di accertamento non potranno usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dalle norme che regolano l'accertamento con adesione.

6. Il Funzionario Responsabile, in caso di assenso, comunicherà il provvedimento al contribuente specificando la misura degli interessi da applicarsi. Il contribuente, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, deve produrre, anche a mezzo fax, entro la scadenza della rata successiva, copia del bollettino quietanzato mentre, una volta provveduto al pagamento dell'ultima rata, dovrà comunicare entro 30 giorni gli estremi di tutti i versamenti effettuati, anche tramite l'esibizione della totalità delle ricevute di pagamento quietanzate.

7. Per gli importi superiori ad Euro 25.000 (venticinquemila) deve essere rilasciata una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia all'Ufficio Tributi del Comune entro la scadenza della prima rata.

8. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dall'agevolazione concessa e autorizza il Comune a riscuotere, nei casi in cui è stata prestata, la garanzia per l'intero debito residuo; l'importo dovuto verrà quindi o iscritto a ruolo o richiesto con provvedimento ingiuntivo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Articolo 29

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art.28 agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.
2. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le occupazioni con canone d'importo complessivo superiore a lire 2 milioni è consentito il pagamento in 2 rate, di eguale importo, scadenti al 31 marzo e al 30 giugno, semprechè la scadenza dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza.
4. Per le occupazioni di aree di mercato a posto fisso è consentito il pagamento in 2 rate, di uguale importo, scadenti al 28 febbraio e al 31 luglio.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi le lire 2.000.

Articolo 30

RISCOSSIONE DEL CANONE

1. La riscossione volontaria del canone è curata dal Comune o dal concessionario in caso di affidamento a terzi del servizio.
2. La riscossione coattiva se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28.1.88 n.43, è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.93 n.602; se alla riscossione provvede il Comune o i soggetti di cui alla lettera b), comma 5, art.52 del D. Lgs. 15.12.97 n.446, la procedura è quella di cui al R.D. 14.4.10 n.639.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente (e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 2).

Articolo 31

ACCERTAMENTI

1. L'Amministrazione, o il concessionario in caso di affidamento a terzi del servizio, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Amministrazione o il concessionario provvedono, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento si possono invitare i concessionari e gli occupanti abusivi, indicandone i motivi, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare agli stessi dei questionari relativi a stati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli concessionari ed occupanti abusivi agli uffici pubblici competenti.

Articolo 32

RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 33

OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede alla pronuncia di decadenza della concessione.

Articolo 34

SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai D.Lgs. 471- 472 - 473 - del 18/12/97.
2. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.
3. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.
4. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
5. La sanzione stabilita nel comma 2, è ridotta dell' 80% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

6. Le sanzioni amministrative sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procederà al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
7. Per le occupazioni abusive, così come individuate all'art. 3 del presente regolamento, si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
8. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale e per ogni semestre compiuto.

Articolo 35

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Articolo 36

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. è affidato, previo adeguamento delle condizioni contrattuali, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente regolamento, fino alla scadenza del contratto in corso.
2. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla di abolizione della tassa, continuano ad essere effettuati anche dopo l'1.1.1999, dall'attuale concessionaria.
3. I soggetti di cui all'art.17, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1 gennaio 1999 sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrai.
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci.
- Spazi riservati al parcheggio privato.
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio.
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne.
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo.
- Dissuasori stradali.
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti.
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno dei negozi.
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Dehors.
- Fioriere e simili.
- Aree mercatali.
- Distributori di tabacchi.

SOPRASSUOLO

- Tende parasole.
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo.
- Cavidotti, elettrodotti e simili.
- Impianti a fune per trasporto merci e persone.

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere.
- Cavidotti interrati.
- Condotte e tubazioni interrate.
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità.
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori.
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
- Spettacoli viaggianti e circensi.
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive - deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici.
- Fioriere e simili.
- Dehors.
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi.
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili.
- Insegne pubblicitarie a bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze.
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo.

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

ALLEGATO "A"
TARIFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1) passi carrabili	£/mq. 17.000	£/mq. 11.900	£/mq. 6.800
2) spazi soprastanti e sottostanti	£/mq. 11.900	£/mq. 8.330	£/mq. 4.760
3) distributori di carburante	£/mq. 17.000	£/mq. 11.900	£/mq. 6.800
4) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	£/mq. 6.800	£/mq. 4.760	£/mq. 2.720
5) pubblici esercizi	£/mq. 68.000	£/mq. 47.600	£/mq. 27.200
6) Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	£/mq. 68.000	£/mq. 47.600	£/mq. 27.200
7) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	£/utente 1.540	£/utente 1.540	£/utente 1.540

TARIFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1) passi carrabili	£/mq. 1.000	£/mq. 700	£/mq. 400
2) spazi soprastanti e sottostanti	£/mq. 245	£/mq. 171	£/mq. 98
3) ambulanti a posto fisso	£/mq. 500	£/mq. 350	£/mq. 200
4) ambulanti non a posto fisso	£/mq. 1000	£/mq. 700	£/mq. 400
5) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	£/mq. 400	£/mq. 280	£/mq. 160
6) pubblici esercizi, negozi e artigiani	£/mq. 400	£/mq. 280	£/mq. 160
7) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	£/mq. 1.000	£/mq. 700	£/mq. 400
8) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	£/utente 1.540	£/utente 1.540	£/utente 1.540

segue

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
9) fiere e festeggiamenti	£/mq. 2.400	£/mq. 1.680	£/mq.960
10) attività esercitate nei mercati da produttori agricoli ambulanti	£/mq. 500	£/mq. 350	£/mq. 200
11) traslochi ed interventi edilizi urgenti con autoscale	£/mq. 2.000	£/mq. 1.400	£/mq. 800
12) manifestazioni politiche, culturali, sportive	£/mq. 400	£/mq. 280	£/mq. 160
13) altre attività	£/mq. 2.000	£/mq. 1.400	£/mq. 800

ALLEGATO "B"

CATEGORIA "A"

Zona centrale di alto interesse turistico ed economico

LOCALITA'

Tutta la zona del territorio comunale compresa fra il confine del Comune di Imperia a ponente la S.S. n.1 "Aurelia" fino al bivio con la via F. Agnese, che segue verso S.E. fino alla confluenza con la linea ferroviaria Genova - Ventimiglia, che segue verso levante fino al confine del Comune di San Bartolomeo Al Mare ed il battente del mare.

Si aggiunge, inoltre, una fascia della larghezza di ml. 10 sui due lati della via C. Battisti, dal passaggio a livello all'incrocio "delle 4 strade".

CATEGORIA "B"

Zona della periferia di medio interesse turistico ed economico

LOCALITA'

Tutta la zona del territorio compresa fra il limite della zona precedente e la seguente linea: dal confine del Comune di San Bartolomeo Al Mare e lungo esso fino alla Via della Bea, poi al confine del Comune di Diano Marina Castello che segue fino alla Via C. Battisti (che rimane compresa per una fascia della lunghezza di ml.10 sui due lati) e di qui lungo la via Diano Marina Calderina fino al corso del Torrente Varcavello, che segue, verso S.W. fino alla via di Diano Gorleri, che segue fino a raggiungere verso W la via Privata della Foce, che segue fino alla Via Aurelia.

CATEGORIA "C"

Zone di scarso interesse turistico ed economico

LOCALITA'

Tutto il rimanente territorio Comunale, ivi compresi gli abitati delle Frazioni e Borgate del Comune.